



Comune di Pontremoli

Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato con deliberazione consiliare n.20 del 29.04.2014

in vigore dal 17.05.2014

Art. 1 – Convocazione del Consiglio	pag. 3
Art. 2 – Sede	pag. 3
Art. 3 – Ordine del Giorno.....	pag. 4
Art. 4 - Convocazione dei Consiglieri.....	pag. 4
Art. 5 - Messa a disposizione della documentazione inerente ai punti iscritti all'ordine del giorno.....	pag. 5
Art. 6 - Quorum funzionale per la validità della seduta.....	pag. 5
Art. 7 - Sedute di prima convocazione.....	pag. 6
Art. 8 - Sedute di seconda convocazione	pag. 6
Art. 9 – Presidenza.....	pag. 6
Art. 10 - Funzioni del Presidente.....	pag. 7
Art. 11 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza.....	pag. 7
Art. 12 - Disciplina dei Consiglieri	pag. 7
Art. 13 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico.....	pag. 8
Art. 14 - Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri.....	pag. 8
Art. 15 - Partecipazione dei membri della Giunta.....	pag. 8
Art. 16 - Pubblicità delle sedute.....	pag. 9
Art. 17 - Svolgimento delle sedute.....	pag. 9
Art. 18 - Funzioni di Segretario.....	pag. 10
Art. 19 - Argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno.....	pag. 10
Art. 20 - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.....	pag. 10
Art. 21 - Interventi dei Consiglieri.....	pag. 11
Art. 22 - Inosservanza dei tempi di intervento.....	pag. 11
Art. 23 - Mozione d'ordine.....	pag.11
Art. 24 - Fatto personale.....	pag.12

Art. 25 - Presentazione di Ordini del Giorno ed emendamenti.....	pag. 12
Art. 26 - Chiusura della discussione.....	pag.12
Art. 27 - votazione delle proposte.....	pag.13
Art. 28 - votazione di ordini del giorno ed emendamenti.....	pag.13
Art. 29 - Forma delle votazioni.....	pag.13
Art. 30 - votazione per appello nominale.....	pag.13
Art. 31 - votazioni a scrutinio segreto.....	pag.14
Art. 32 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.....	pag.14
Art. 33 – Obbligo di astensione.....	pag.14
Art. 34 - Compilazione verbali.....	pag.14
Art. 35- Contenuto dei verbali.....	pag.14
Art. 36 - Indicazioni a verbale.....	pag.15
Art.37 – Sottoscrizione e approvazione dei verbali.....	pag.15
Art. 38 - Diritto di presentazione di proposte di deliberazione.....	pag.15
Art. 39 - Facoltà di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni.....	pag.16
Art. 40 – Interrogazione.....	pag.16
Art. 41 – Interpellanza.....	pag.16
Art. 42 - Decadenza delle interpellanze.....	pag.17
Art. 43 - Trattazione delle interpellanze.....	pag.17
Art. 44 – Mozioni.....	pag.17
Art. 45 - Interpellanze e mozioni su argomenti identici o simili.....	pag.18
Art. 46 - Gruppi consiliari.....	pag.18
Art. 47 - Conferenza dei Capigruppo.....	pag.18
Art.48 - Organizzazione delle sedute.....	pag.19
Art.49 – Norma transitoria.....	pag.19

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, previa convocazione del Presidente del Consiglio:
 - a) su determinazione dello stesso Presidente
 - b) su richiesta del Sindaco
 - c) su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali, arrotondato, per difetto, all'unità inferiore.
2. Le richieste di convocazione devono contenere l'indicazione precisa degli argomenti da inserire all'Ordine del giorno.
3. Il Presidente convoca il Consiglio, la cui adunanza deve essere tenuta nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo comunale, inserendo nell'Ordine del giorno i punti richiesti fatta salva la verifica in ordine alla sussistenza della competenza del Consiglio Comunale. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio Comunale può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dal Consigliere Anziano o, trascorsi altri venti giorni, dal più anziano tra i presentatori.
4. L'Ordine dei lavori viene definito dal Presidente della Conferenza dei Capigruppo, d'intesa con il Sindaco, fatta salva la convocazione d'urgenza.
5. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
6. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 2 – Sede

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di norma nella apposita sala comunale posta nelle stanze del Teatro della Rosa; è ammessa la possibilità di riunire il Consiglio Comunale anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle Istituzioni in tutto il territorio ed, in particolare, anche nelle frazioni.
2. I Consiglieri Comunali, sentiti i Capigruppo Consiliari, possono riunirsi fuori del territorio comunale esclusivamente a fini di rappresentanza della Comunità e dell'Ente, in occasione di solennità, avvenimenti od incontri di particolare rilievo

etico, sociale, politico od istituzionale, in scala comprensoriale, nazionale, comunitaria od internazionale.

3. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale vengono esposte, all'esterno degli edifici ove esse si tengono, la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea.

4. La sala delle riunioni deve essere divisa in due compartimenti: uno per i Consiglieri ed uno per il pubblico. Nel compartimento riservato al pubblico può accedere qualsiasi cittadino, purché non rechi armi e mantenga, per tutta la durata della seduta, un contegno rispettoso e corretto e non intervenga nella discussione se non autorizzato dalla Presidenza. Nella parte riservata ai Consiglieri non può accedere neppure la Forza pubblica, se non richiesta dal Presidente. Alla stampa potrà essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.

5. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio, d'intesa col Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare le sedute del Consiglio Comunale in un diverso luogo di riunione, purché nel territorio comunale.

Art. 3 – Ordine del Giorno

1. Il Presidente del Consiglio iscrive le proposte pervenutegli all'Ordine del Giorno, nella seguente successione:

- a. comunicazioni del Presidente del Consiglio;
- b. comunicazioni del Sindaco;
- c. deliberazioni
- d. mozioni
- e. interpellanze e interrogazioni

2. All'interno delle voci di cui alle lettere d) e e) del comma precedente, le proposte sono inserite secondo l'ordine cronologico in cui pervengono all'Amministrazione.

3. Le interrogazioni ed interpellanze possono essere discusse anche in seduta distinta.

Art. 4 - Convocazione dei Consiglieri

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente e, in caso di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la convocazione viene effettuata dal Consigliere Anziano.

2. La convocazione dei Consiglieri Comunali avviene attraverso notifica a mezzo PEC messa a disposizione dal Comune ad ogni singolo Consigliere o su indirizzo PEC fornito dal Consigliere stesso, fatta salva diversa richiesta avanzata dai medesimi, di notifica a mezzo del Messo Comunale.
3. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.
4. Eventuali integrazioni all'Ordine del giorno devono essere notificate entro quarantotto ore dall'orario di inizio della seduta.
5. Nei casi di urgenza l'avviso con il relativo elenco deve essere notificato almeno trentasei ore prima dell'inizio della seduta.
6. L'avviso di convocazione deve contenere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, nel caso che la stessa si renda necessaria.

Art. 5

Messa a disposizione della documentazione inerente ai punti iscritti all'ordine del giorno

1. La documentazione relativa ai punti iscritti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri entro 36 ore dall'inizio della seduta Consiliare attraverso apposita cartella informatica riservata ai Consiglieri, accessibile sul sito istituzionale dell'Ente, fatto salvo il consueto deposito di copia cartacea degli atti presso l'Ufficio Segreteria nei termini sopra indicati.
2. In occasione della trattazione del Bilancio di Previsione, del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e di ogni altro argomento, stabilito unanimemente dalla Conferenza dei Capigruppo, la documentazione relativa dovrà essere messa a disposizione entro 10 giorni dall'inizio della seduta Consiliare con le modalità previste al comma 1. Per quanto riguarda il Conto Consuntivo, come previsto dal T.U. la documentazione deve essere messa a disposizione entro 20 giorni dalla data della seduta del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Quorum funzionale per la validità della seduta

1. Il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, può dirsi validamente insediato se interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune senza computarsi a tal fine il Sindaco.

2. Nella seduta di 2^a convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, la seduta è valida purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge richiede una presenza qualificata.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
5. I Consiglieri che esprimono voto di astensione si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza.
6. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine della seduta ne dovrà dare tempestivo e manifesto avviso al Segretario.

Art. 7 - Sedute di prima convocazione

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione si procede all'appello. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente disporrà che si proceda a nuovi appelli.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 8 - Sedute di seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale sopravvenuto anche nel corso della seduta.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente.

Art. 9 - Presidenza

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la sostituzione spetta al vice Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente le sedute sono presiedute dal Consigliere anziano presente in aula.

4. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto.

Art. 10 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto assicurando inoltre il buon andamento dei lavori consiliari. In particolare, garantisce il rispetto del calendario dei lavori e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente Regolamento; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai Consiglieri; concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla ed annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 11 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza per gravi necessità.

3. Alle sedute del Consiglio comunale sono presenti, di norma, all'interno della Sala uno o più operatori della Polizia Municipale al fine di garantire l'ordine pubblico.

Art. 12 - Disciplina dei Consiglieri

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.

2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.

4. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante la conferma del richiamo da parte del Presidente persista nel proprio comportamento, il Presidente lo espelle dall'aula fino alla fine della trattazione dell'argomento.

5. Qualora il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 13 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico

1. Spettano al Presidente i poteri di ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza degli operatori di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
3. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
4. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta.
Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può fare sgomberare l'aula ai sensi di legge.

Art. 14 - Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. E' ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta dal Presidente, d'intesa col Sindaco, utile in relazione all'argomento da trattarsi, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola, salvo i casi di cui al comma 1, se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 15 - Partecipazione dei membri della Giunta

1. Alle riunioni del Consiglio Comunale sono convocati, nello stesso termine, anche gli Assessori nominati ai sensi dell'art, 21, comma 2, dello Statuto Comunale, i quali partecipano alle sedute con funzioni di relazione e diritto di intervento.

Art. 16 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone intendendo per tali quelle in cui il Consiglio è tenuto a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sui comportamenti di una persona. Le sedute del Consiglio in forma pubblica possono, previa comunicazione scritta, essere riprese da telecamere e diffuse mediante il sito internet dell'Amministrazione.
2. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
3. Allorché durante la seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti e valutazioni sulle persone il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, a maggioranza dei voti espressi, delibera il passaggio alla seduta segreta.
4. Quando si passa dalla seduta pubblica a quella segreta, il Presidente invita il pubblico a lasciare l'aula consiliare. Il Segretario ed i suoi collaboratori sono gli unici soggetti, non rivestenti la qualifica di Consigliere, autorizzati a restare.
5. Nel verbale della seduta segreta occorre fare menzione della segretezza indicandone i motivi.
6. Il verbale della seduta segreta è custodito presso l'Archivio Comunale e non viene allegato agli atti della seduta. Tale verbale è sottratto al diritto d'accesso eccezion fatta per i Consiglieri Comunali, che sono tenuti al segreto nei casi previsti per legge, e per coloro che sono portatori di interessi giuridicamente rilevanti rispetto ai contenuti di tale atto.

Art. 17 - Svolgimento delle sedute

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara che la seduta é legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati. La minoranza ha sempre diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori prescelti.
3. Il Presidente durante la seduta non é più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da uno degli scrutatori o da altro

Consigliere. La verifica non può più essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

4. Qualora, a seguito della verifica del numero legale mediante l'appello da parte del Segretario, ovvero dall'esito della votazione, non sia presente il numero legale, il Presidente sospende la seduta per un periodo non superiore a 20 minuti. Al termine della sospensione la seduta riprende con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario generale. Qualora persista la mancanza del numero legale la seduta è sospesa per ulteriori 15 minuti. Qualora persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta. Qualora nel corso della stessa seduta si verifichi ancora la mancanza del numero legale, il Presidente procede allo scioglimento della seduta.

Art. 18 - Funzioni di Segretario

1. Il Segretario generale del Comune partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive e di assistenza, nei riguardi del consesso, e ne assicura la verbalizzazione anche a mezzo di apposito funzionario da Lui incaricato. In caso di assenza o impedimento del Segretario tali funzioni sono svolte dal Vice Segretario.

Art. 19 - Argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze può deliberare e mettere in discussione proposte o questioni anche non iscritte all'ordine del giorno purchè si tratti di argomenti e/o fatti valutati dal Consiglio urgenti, ammissibili e particolarmente rilevanti finalizzati a provocare una presa di posizione del Consiglio nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 20 - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti viene stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto delle esigenze di trattazione e di equilibrio delle funzioni e del ruolo propositivo, della Giunta e dei Consiglieri comunali nonché del ruolo del Sindaco. La Conferenza dei Capigruppo si esprime, con voto consultivo, a maggioranza dei voti rappresentati.

2. L'ordine di trattazione può essere modificato, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, previa deliberazione del Consiglio Comunale sulla proposta medesima.

3. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere. In caso di contrasti, sulla proposta motivata decide il Consiglio, seduta stante. Nel caso di sospensione o rinvio la proposta rimane iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale e può essere riportata nella seduta successiva.

4. Ciascun argomento può essere trattato a condizione che sia disponibile la relativa documentazione, completa dei pareri resi da parte dei responsabili dei servizi nei casi e nei termini previsti dalla Legge o dai Regolamenti

Art. 21 - Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono intervenire su un oggetto iscritto all'Ordine del Giorno, devono farne richiesta al Presidente, il quale concede la parola. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. Nella trattazione di uno stesso argomento i Consiglieri possono parlare non oltre 10 minuti e per un massimo di due interventi, nonché 5 minuti per la dichiarazione di voto.

2. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, conto consuntivo, piano strutturale, regolamento urbanistico. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, non possono superare la durata di 5 minuti.

Art. 22 - Inosservanza dei tempi di intervento

1. Qualora il Presidente abbia richiamato un Consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento stabiliti nel precedente articolo o questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola per quella specifica discussione. In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio che procede ad immediata decisione.

Art. 23 - Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge ed il presente regolamento.

2. Il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

Art. 24 - Fatto personale

1. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve motivarlo al Presidente.
2. Il Presidente, ove riscontri l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio, che decide seduta stante.
3. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.
4. Il termine concesso per la trattazione del fatto personale non è superiore ai cinque minuti.

Art. 25 - Presentazione di Ordini del Giorno ed emendamenti

1. Prima che inizino le dichiarazioni di voto in merito ad una proposta, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'Ordine del Giorno.
2. Il Presidente può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati unitariamente.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente il quale ne dà lettura.
4. Essi vengono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
5. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

Art. 26 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

Art. 27 - votazione delle proposte

1. Dichiarata chiusa la discussione ed intervenuta la replica del relatore, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
2. E' ammessa la votazione per parti separate, singoli articoli, singole voci sempre che dalla divisione non risulti alterato il senso della proposta. In caso di contrasto decide il Consiglio seduta stante per alzata di mano.
3. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli o parti separate, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione finale nel testo unitario risultante.

Art. 28 - votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti con le modalità di cui all'art. 25 le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi e poi gli aggiuntivi; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.
2. Le relative dichiarazioni di voto non potranno superare la durata di 5 minuti.

Art. 29 - Forma delle votazioni

1. I Consiglieri votano mediante voto palese per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza (metà più uno) dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla Legge o dallo Statuto. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il risultato è accertato dal Segretario Generale nelle votazioni palesi e dagli scrutatori nelle votazioni segrete, e l'esito proclamato dal Presidente.

Art. 30 - votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.
2. Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.

3. Per questo tipo di votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario fa l'appello, annota i voti, e li comunica al Presidente che ne proclama il risultato.

Art. 31 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede siglate dal Segretario e da almeno due scrutatori.
2. Le schede vengono consegnate per appello e sempre per appello ciascun consigliere deposita la scheda nell'apposita urna posta sul tavolo della presidenza.
3. Lo spoglio delle schede e il conteggio delle stesse è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori.

Art. 32 - Dichiarazione di immediata eseguibilità

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nei casi di motivata urgenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computandosi, a tal fine, anche il Sindaco.

Art. 33 – Obbligo di astensione

1. Il Consigliere è tenuto a non prendere parte alle deliberazioni cui abbia interesse a norma di legge.

Art. 34 - Compilazione verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono curati dal Segretario a mezzo della propria organizzazione, devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione di detti verbali, il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria Generale, ed, occorrendo, da altri impiegati da lui indicati.

Art. 35- Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti.

2. Il verbale deve altresì contenere i documenti presentati nel corso della seduta, quali emendamenti e ordini del giorno, nella mani del Segretario Generale, e l'esito della relativa votazione.
3. Gli interventi dei Consiglieri vengono registrati in formato audio e vengono conservati presso l'archivio dell'Amministrazione pubblica a cura e responsabilità del Funzionario incaricato.
4. Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
5. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve anche constare che si è pure deliberato in seduta segreta.

Art. 36 - Indicazioni a verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, prima che si pervenga alla fase di votazione di ogni singolo argomento, di richiedere che nello stesso si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo mediante consegna al Segretario Generale di documento scritto contenente l'intervento letto nel corso della discussione, nel rispetto dei limiti temporali di intervento.

Art.37 – Sottoscrizione e approvazione dei verbali

1. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e sono approvati dal Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consigliere può chiedere la rettifica dei propri interventi. In caso di contestazioni si potrà procedere all'ascolto della registrazione.

Art. 38 - Diritto di presentazione di proposte di deliberazione

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Le proposte di deliberazione devono essere formulate per iscritto e sottoscritte dal Consigliere proponente.
3. Le proposte di deliberazione sottoscritte dal Consigliere vanno presentate al Presidente del Consiglio che provvede ad acquisirle al protocollo generale.
4. Il Presidente del Consiglio provvede ad inoltrare le proposte di deliberazione al Segretario generale per l'esame sotto il profilo della competenza dell'organo

deliberante. Il Segretario generale esamina la proposta di deliberazione entro 10 giorni dalla data di ricezione.

Nel caso in cui non sussista la competenza del Consiglio comunale il Segretario generale esprime parere motivato e rinvia la proposta al Consigliere proponente.

5. Nel caso in cui sussista la competenza consiliare il Segretario generale trasmette la proposta di deliberazione al Responsabile del Servizio competente per l'espressione del parere di regolarità tecnica che deve essere apposto, salvo motivato rinvio, entro 15 giorni dal ricevimento.

6. Dopo aver espresso il proprio parere il Responsabile del Servizio competente trasmette la proposta al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del parere di regolarità contabile e l'eventuale attestazione di copertura finanziaria che devono essere apposti entro 10 gg. giorni dal ricevimento.

7. Acquisiti i pareri di cui al comma precedente le proposte di deliberazione vengono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale a cura della Segreteria generale.

Art. 39 - Facoltà di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano il Comune.

Art. 40 – Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, e se qualche informazione sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta o se la Giunta o il Sindaco abbiano preso o stiano prendendo decisioni in merito.

2. Ad essa viene data risposta scritta entro 15 giorni.

3. In caso di mancata risposta decorso il termine di cui al comma 2, è facoltà del Consigliere trasformare l'interrogazione in interpellanza.

L'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, secondo l'ordine di protocollo generale.

Art. 41 – Interpellanza

1. L'interpellanza deve essere trasmessa al Presidente che le iscrive all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare utile secondo l'ordine di presentazione.

2. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi della loro condotta.

Art. 42 - Decadenza delle interpellanze

1. Qualora l'interpellante non giustifichi preventivamente l'assenza alla seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa si intende decaduta.

Art. 43 - Trattazione delle interpellanze

1. L'interpellante, prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore, dà lettura della sua interpellanza; il tempo impiegato a tale scopo non può superare i cinque minuti. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dare luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto.

2. Il tempo concesso per la risposta del Sindaco o dell'Assessore non potrà eccedere i cinque minuti.

3. Ove fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta all'interpellante relatore e, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.

Art. 44 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, per le materie di competenza, al fine di instaurare un dibattito politico su una determinata questione. Può avere, inoltre, come obiettivo la formulazione di un voto in merito ai criteri seguiti o che s'intendono seguire nella trattazione di determinati argomenti o di un voto politico – amministrativo su fatti o problemi ai quali la comunità locale è interessata.

2. La mozione può essere presentata per iscritto e firmata da ciascun Consigliere.

3. Le mozioni vengono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare, seguendo l'ordine di presentazione.

4. E' fatta salva la possibilità di trasformare un'interpellanza in mozione purché la relativa proposta sia avanzata nei modi precisati dal secondo comma del presente articolo.

5. Sulle mozioni può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, oltre al primo firmatario, o, in caso di sua assenza o rinuncia, altro firmatario.

6. Il tempo di ogni singolo intervento deve essere contenuto in cinque minuti. Chiusa la discussione sarà consentita la dichiarazione di voto espressa da un rappresentante di ciascun Gruppo nel limite massimo di cinque minuti.

7. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di voto deliberativo.
8. Per le mozioni e le interpellanze già depositate alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento la facoltà deve essere esercitata entro e non oltre 15 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 45 - Interpellanze e mozioni su argomenti identici o simili

1. E' facoltà del Presidente, acquisito l'assenso dei firmatari, far svolgere contemporaneamente interpellanze e mozioni su argomenti identici o simili.

Art. 46 - Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla deliberazione di convalida i Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio la costituzione dei Gruppi, la adesione al singolo Gruppo e il nome del proprio Capogruppo.
2. Decorso tale termine, i Consiglieri sono iscritti d'ufficio nel Gruppo corrispondente alla lista alla quale sono stati eletti e si considera Capogruppo di ciascun Gruppo il Consigliere anziano dello stesso.
3. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio della costituzione dei Gruppi nonché dei relativi Capigruppo e componenti. Identica informazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Generale.
4. Le variazioni alla costituzione, alla composizione ed al nome dei Gruppi, ovvero alle funzioni di Capogruppo, saranno comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio.
5. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 2 ogni Consigliere può lasciare il Gruppo di appartenenza e aderire ad altro Gruppo esistente previo consenso di quest'ultimo ovvero costituire un nuovo Gruppo consiliare.

Art. 47 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice – Presidente.
2. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un Consigliere del Gruppo appositamente delegato.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente il quale indica gli argomenti da discutere. Il Presidente convoca almeno una volta ogni due mesi ed in

aggiunta alle adunanze ordinarie, la Conferenza dei Capigruppo per la programmazione di massima delle attività del Consiglio Comunale.

4. Alla Conferenza dei Capigruppo spettano le funzioni di cui all'art. 13 dello Statuto: referenti, consultive e di proposta sull'attività amministrativa. La Conferenza dei Capigruppo esprime inoltre parere su questioni procedurali ed, in genere, su tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario, del quale può essere rilasciata copia a richiesta.

6. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non danno diritto a gettone di presenza.

Art.48 - Organizzazione delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca la Conferenza dei Capigruppo tenendo conto di norma della tempistica e dell'attività del Consiglio Comunale. La convocazione avviene, ordinariamente, tramite posta elettronica o messo notificatore, con avvisi contenenti l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Copia dell'avviso di convocazione è inviata anche al Sindaco.

2. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo sono assunte come stabilito dall'art. 13, comma 1, dello Statuto.

3. La Conferenza dei Capigruppo ha facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dipendenti comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti. Può, altresì, attivare la più ampia consultazione ed audizione delle rappresentanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione e dell'associazionismo.

Art.49 – Norma transitoria

Sino alla piena operatività tecnica di quanto previsto dagli artt.4 e 5 trovano applicazione le modalità del precedente Regolamento”